

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1209

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANZI, BEDIN, FAVILLA, DE NOTARIS,
LARIZZA, BARRA, ROSSI, PIERONI, PELELLA, VIGEVANI,
CAPONI, LORETO, VALLETTA, DI MAIO, FARDIN, PAROLA,
TAPPARO e PEPE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1994

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni
assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese
private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

ONOREVOLI SENATORI. - Riteniamo doveroso presentare questo disegno di legge.

La materia trattata è stata discussa lungamente nella X legislatura, dalla XI Commissione della Camera dei deputati, a seguito della presentazione di proposte di legge da parte di deputati di vari gruppi.

Il 23 gennaio 1992 la Commissione aveva approvato in sede referente un testo unificato, ma non è stato possibile pervenire alla soluzione del problema che, pertanto, deve essere nuovamente affrontato per eliminare una persistente ingiustizia.

Si tratta di consentire, a domanda e previa documentazione probatoria, la ricostruzione della posizione assicurativa ai fini pensionistici per i lavoratori, dipendenti da enti o imprese private, il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi di carattere politico, religioso o sindacale nel periodo 1° gennaio 1948-7 agosto 1966, cioè nel periodo nel quale non esistevano le garanzie introdotte con la legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, sulla giusta causa nei licenziamenti, e con lo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni). Molti lavoratori, infatti, pur essendo stati licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, non hanno presentato domanda nemmeno dopo la riapertura dei termini (novanta giorni) stabilita dalla legge 19 dicembre 1979, n. 648.

Si tratta di lavoratori che capivano di essere discriminati nella loro città e che difficilmente avrebbero potuto trovare un lavoro. In queste condizioni molti si recarono all'estero o in altre città italiane e non tutti furono informati per tempo della legge che riconosceva i loro diritti. Solo al ritorno a casa ne vennero a conoscenza. Si tratta di alcune centinaia di lavoratori di varie regioni d'Italia che hanno presentato le loro domande all'INPS, che non hanno avuto esito per decorrenza dei termini.

Con l'approvazione del presente disegno di legge il Parlamento compie un atto di giustizia solidale, riconoscendo che le garanzie sulla giusta causa nei licenziamenti appartengono ai diritti sociali, anche in assenza di una codificazione successiva.

Il disegno di legge che si propone è composto di due articoli: l'articolo 1 riapre il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione assicurativa per centottanta giorni; l'articolo 2 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento.

Considerato il periodo al quale risalgono gli atti arbitrari ai quali, per quanto possibile, si tenta di porre rimedio, è evidente che i beneficiari del disegno di legge sono persone anziane ed è pertanto giusto raccomandare la massima sollecitudine nel suo esame e nella sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per quanto attiene all'articolo 1, in lire 1 miliardo e 600 milioni per l'anno 1994, e in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

